



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 29/01/2024

OGGETTO: UFFICIO PUBBLICO COMUNE ED ASSOCIATO PER LA DIFESA E ASSISTENZA LEGALE DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI E UNIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. APPROVAZIONE RINNOVO ADESIONE, IN CONTINUITÀ CON LA CONVENZIONE IN ESSERE.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 20:00, in Videoconferenza tramite l'applicazione Meet di Google, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		1	ROSSI FRANCESCO	X	
2	GASPARINI GIOVANNI	X		1	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		1	ZANNI GIULIANO	X	
4	MISIA CRISTIAN	X		1	PISTONI CLAUDIO	X	
5	IACCHERI MASSIMO	X		1	SAVIGNI MARIA	X	
6	PIFFERI GIULIANA	X		1	MESINI MATTEO	X	
7	TONELLI GRAZIANO		X	2	LENZOTTI SERENA	X	
8	BONI ANDREA	X		2	LOMBARDI ANDREA	X	
9	SPAGNI SARA	X		2	DEL NESO PASQUALE	X	
10	VOLPARI LUCA	X		2	BARBIERI TOMMASO		X
11	GRASSI LUCA	X		2	MACCHIONI FRANCESCO	X	
12	PINELLI GRETA	X		2	PIGONI GIULIA	X	
13	SEVERI CLAUDIA	X					

Presenti: 23

Assenti: 2

Partecipa ed assiste alla riunione il ViceSegretario Temperanza Claudio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri SPAGNI SARA, LENZOTTI SERENA, MACCHIONI FRANCESCO .
Sono presenti gli Assessori : LIBERI UGO, RUGGERI SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHİ ALESSANDRA, RUFFALDI SAMANTA

OGGETTO : UFFICIO PUBBLICO COMUNE ED ASSOCIATO PER LA DIFESA E ASSISTENZA LEGALE DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI E UNIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. APPROVAZIONE RINNOVO ADESIONE, IN CONTINUITÀ CON LA CONVENZIONE IN ESSERE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si tiene in Videoconferenza per motivi di necessità, tramite l'applicazione Meet di Google, ai sensi dell'art. 29 bis del Regolamento del Consiglio Comunale vigente.

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. ...

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

visto l'art. 2, comma 12, della legge Legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che riconosce agli enti locali la possibilità di istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del testo unico D.Lgs. 267/2000, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati;

atteso che la Provincia di Modena e vari Comuni e Unioni della Provincia stessa (Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro Di Modena, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano Sul Panaro, Montecreto, Polinago, Prignano Sulla Secchia, San Possidonio, San Prospero, Savignano Sul Panaro, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca), secondo lo schema della deliberazione del consiglio provinciale n. 56/2015, hanno costituito sin dal 2015 un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato Ufficio Avvocatura Unico, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 2 comma 12 della legge n. 244/2007, nonché dell'art. 23 della legge n. 247/2012;

ricordato che anche il Comune di Sassuolo, in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 25/01/2022, con decorrenza dal 01/03/2021 ha aderito alla convenzione per la costituzione e gestione del predetto "Ufficio Avvocatura Unico", pubblico condiviso ed associato ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza;

preso atto che la convenzione triennale in essere è in scadenza;

preso atto, ancora, che l'Amministrazione provinciale di Modena, con nota agli atti prot. n. 36662 del 08/08/2023, ha inviato lo schema di nuova convenzione, così come adottato con deliberazione del Consiglio /provinciale n. 53 del 21/07/2023, per consentire agli enti di procedere in tempo utile con la nuova adesione;

visto, quindi, lo schema della nuova convenzione triennale per la costituzione e gestione dell'Ufficio Avvocatura Unico e pubblico, denominato "Ufficio Avvocatura Unico", fra la Provincia di Modena (ente capofila) ed i Comuni del territorio interessati, da cui risultano le condizioni di partecipazione e le caratteristiche dell'attività di assistenza e patrocinio legale prestata dal suddetto ufficio, nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

presi in esame, nel dettaglio, i seguenti articoli della convenzione suddetta:

- art. 7, ai sensi del quale l'Ufficio Avvocatura Unico è preposto alla trattazione delle seguenti attività:
 - consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze;
 - gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
 - difesa e rappresentanza degli Enti convenzionati nelle controversie civili, amministrative e tributarie;
 - predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse dell'Ente associato quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia/querela;
- art. 9, ai sensi del quale gli Enti associati partecipano all'Ufficio Unico mediante il pagamento di una quota annuale, da versare anticipatamente, a supporto dei costi relativi al personale assegnato, risorse materiali e strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- art. 10, ai sensi del quale la quota fissa associativa annuale, invariata rispetto alle precedenti convenzioni, è fissata per il Comune di Sassuolo, che al 31/12/2019 aveva un numero di abitanti pari a 40.834, in euro 4.064,00 da versarsi anticipatamente per ogni annualità, in relazione alla data di adesione, quale importo di compartecipazione alle spese per il personale addetto e per l'uso dei beni materiali ed immateriali in dotazione all'UAU;
- art. 11 che disciplina la corresponsione, agli avvocati specificatamente incaricati, dei compensi professionali;
- art. 12, in merito alle spese sostenute per attività di domiciliazione e trasferte;
- art. 15, il quale stabilisce la durata della convenzione (che si intende rinnovata in continuità con le convenzioni già in corso per ulteriori tre anni dalla data di scadenza) e le modalità di recesso da parte dei singoli Enti;

preso atto dell'Accordo operativo già in essere, non modificato, relativo alle specifiche modalità di funzionamento dell'Ufficio Avvocatura Unico, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. B) per completezza di informazione;

ritenuto di dare continuità all'attività svolta e consolidare l'operatività dell'Ufficio Avvocatura Unico, nell'ottica sia di un miglioramento di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, sia nell'ottica di maggiore economicità e risparmio della spesa pubblica ottenuta tramite l'utilizzo condiviso di dipendenti - avvocati iscritti all'albo nell'elenco speciale per gli enti pubblici;

ritenuto, per tutto quanto predetto, di approvare la convenzione per il funzionamento dell'Ufficio in parola, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 244/2007 e dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che con la sottoscrizione della stessa si intende rinnovata in continuità, con modificazioni, la convenzione già in corso per ulteriori tre anni dalla data di scadenza, cioè dal 01/03/2024;

visto il vigente Statuto del Comune di Sassuolo;

considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla Commissione Consiliare III "Sviluppo e Gestione risorse, Affari generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle sedute del 15 gennaio e del 22 gennaio 2024;

dato atto che Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, dott. Gregorio Martino;

visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore III Programmazione e controllo Partecipate/Servizio Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

il Presidente dà la parola al Direttore del Settore III "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate", dott. Temperanza C. che illustra l'argomento;

intervengono:

il cons. Savigni M. (PD) che esprime anche la sua dichiarazione di voto – astensione;

il cons. Lensotti S. (PD);

il Sindaco;

con voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

favorevoli n. 16 – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Severi C., Rossi F. (FI) Caselli L., Zanni G. (Fdi), Macchioni F. (L. Macchioni);

contrari nessuno;

astenuti n. 7 - Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Del Neso P. (PD) e Pighi G. (G. Misto);

DELIBERA

1. di aderire alla nuova convenzione per il funzionamento del già costituito "Ufficio Avvocatura Unico", ufficio pubblico comune ed associato, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per la difesa ed assistenza legale dell'Amministrazione provinciale di Modena e dei Comuni e Unioni del territorio, come in premessa meglio precisato;
2. di approvare lo schema di convenzione triennale fra la Provincia di Modena (ente capofila) ed il Comune di Sassuolo, nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che la convenzione:
 - ha durata triennale a partire dal 1 marzo 2024, intendendosi rinnovata in continuità con la convenzione triennale in scadenza sottoscritta, ex deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2021, in data 22/02/2021;
 - prevede per il Comune di Sassuolo un costo fisso di euro 4.064,00 per ogni annualità (calcolato in base al numero di abitanti al 31/12/2019 e non modificato rispetto alla convenzione in essere), a titolo di compartecipazione alle spese per il personale addetto e per l'uso dei beni materiali e immateriali in dotazione all'Ufficio;
 - riconosce alle parti la facoltà di recesso;
4. di approvare l'allegato (All. B) Accordo operativo relativo alle specifiche

modalità di funzionamento dell'Ufficio Avvocatura Unico, di cui all'atto del Presidente della Provincia n. 204 del 14.12.2018, non modificato rispetto a quello in essere;

5. di dare atto che, ex artt. 11 e 12 della convenzione, sono a carico del Comune le eventuali spese vive e processuali derivanti dalla gestione del contenzioso e gli eventuali onorari che saranno dovuti ai legali in caso di definizione vittoriosa delle controversie; le predette eventuali spese troveranno di volta in volta copertura sugli stanziamenti delle annualità di bilancio del triennio 2024-2026;
6. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del Comune di Sassuolo, in esecuzione della presente deliberazione, con autorizzazione ad apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula;

inoltre, con ulteriore separata e distinta votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, con voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

favorevoli n. 16 – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Severi C., Rossi F. (FI) Caselli L., Zanni G. (Fdl), Macchioni F. (L. Macchioni);

contrari nessuno;

astenuti n. 7 - Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lenzotti S., Lombardi A., Del Neso P. (PD) e Piloni G. (G. Misto);

DELIBERA

7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. art. 134 co. 4 del T.U. n. 267/2000.

Alle ore 21,30 si conclude la seduta.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 6 del 29/01/2024

che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Caselli Luca

Atto firmato digitalmente

Il ViceSegretario
Temperanza Claudio

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 41

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO : UFFICIO PUBBLICO COMUNE ED ASSOCIATO PER LA
DIFESA E ASSISTENZA LEGALE DENOMINATO “UFFICIO
AVVOCATURA UNICO”, FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I
COMUNI E UNIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE.
APPROVAZIONE RINNOVO ADESIONE, IN CONTINUITÀ CON
LA CONVENZIONE IN ESSERE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 08/01/2024

Il Segretario Generale
Gregorio Martino / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 41

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO : UFFICIO PUBBLICO COMUNE ED ASSOCIATO PER LA
DIFESA E ASSISTENZA LEGALE DENOMINATO “UFFICIO
AVVOCATURA UNICO”, FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I
COMUNI E UNIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE.
APPROVAZIONE RINNOVO ADESIONE, IN CONTINUITÀ CON
LA CONVENZIONE IN ESSERE.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 26/01/2024

Il Responsabile
del Servizio Economico
Finanziario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla N. 6 del 29/01/2024

OGGETTO: UFFICIO PUBBLICO COMUNE ED ASSOCIATO PER LA DIFESA E ASSISTENZA LEGALE DENOMINATO “UFFICIO AVVOCATURA UNICO”, FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI E UNIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. APPROVAZIONE RINNOVO ADESIONE, IN CONTINUITÀ CON LA CONVENZIONE IN ESSERE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 01/02/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 01/02/2024

ViceSegretario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Convenzione per il funzionamento dell'ufficio comune pubblico per la difesa legale

denominato "Ufficio Avvocatura Unico"

ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e

dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000

Tra la **Provincia di Modena** con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale: 01375710363, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Fabio Braglia, in esecuzione della deliberazione consiliare n.----- del-----2023,

e

il **Comune/Unione dei Comuni di** _____ (MO) con sede legale in _____, codice fiscale: _____ rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione consiliare n.-
----- del-----

p r e m e s s o

-che giungono a scadenza le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 30 comma 4 del d.lgs. 267/2000, della legge n. 244/2007 nonché dell'art. 23 della legge n. 24772012, per la costituzione di un Ufficio pubblico comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato "Ufficio Avvocatura Unico" sottoscritte singolarmente fra la Provincia di Modena, ente capofila, ed i seguenti n. 33 Comuni, in ordine di scadenza:

a) San Prospero, Vignola, Lama Mocogno, Polinago, Savignano sul Panaro, Montecreto, Concordia sulla Secchia, Formigine, Frassinoro, Maranello, Spilamberto, Finale Emilia, Castelnuovo Rangone, Fanano, Fiumalbo, Sestola, in scadenza dal 31.8.2023 al 31.12.2023; b) Prignano sulla Secchia, Riolunato, Castelfranco Emilia, Sassuolo, Bomporto, Pievepelago, Guiglia, Palagano, Serramazzoni, Bastiglia, in scadenza dal 31.1.2024 all'8.11.2024; c) Castelvetro di Modena, San Possidonio, Zocca, Pavullo nel Frignano, Cavezzo e Marano sul Panaro, in scadenza dal 31.1.2025 al 7.8.2025; d) Camposanto in scadenza all'11.1.2026;

-nonché le seguenti n. 3 Unioni dei Comuni, in ordine di scadenza:

e) Unione del distretto Ceramico, in scadenza al 20.5.2024; f) Unione Terre di Castelli, in scadenza all'1.8.2024; g) Unione dei Comuni del Frignano, in scadenza al 31.12.2025;

-che la Provincia di Modena e gli intestati Enti contraenti confermano la volontà di proseguire in tale progetto, avviato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56/2015, ampliato con deliberazione consiliare n. 64/2017 ed anche in seguito con nuova convenzione deliberata con atto n. 54 del 28.9.2020 ed estesa alle Unioni dei Comuni con atto n. 49/2021, al fine di dare continuità all'attività svolta con la messa in opera di

un sistema di servizi a supporto dei comuni consolidando quindi l'operatività di tale Ufficio che garantisce sia un miglioramento di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa che una maggiore economicità e risparmio della spesa pubblica, ottenuta tramite l'utilizzo di dipendenti avvocati, in pianta organica della Provincia di Modena ed in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi dell'art.23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 iscritti all'albo, nell'elenco speciale per gli enti pubblici;

- viste e richiamate integralmente le deliberazioni assunte dai singoli Comuni ed Unioni dei Comuni in ordine alla volontà di costituzione di un Ufficio Associato ai sensi dell'art. 30 comma 4 d.lgs. 267/2000, ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 28.9.2020 della Provincia di Modena;
- deliberazione del Consiglio comunale di Bastiglia n. 22 del 28.9.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Bomporto n. 33 del 30.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Camposanto n. 33 del 14.11.2022;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 97 del 26.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone n. 116 del 20.10.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena n. 97 del 22.12.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 24 del 27.4.2022;
- deliberazione del Consiglio comunale di Concordia sulla Secchia n. 53 del 3.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Fanano n. 28 del 13.10.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia n. 156 del 27.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Fiumalbo n. 30 del 5.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 93 del 29.10.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Frassinoro n. 46 del 19.10.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Guiglia n. 18 del 24.3.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 30 del 27.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Maranello n. 66 del 29.10.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Marano sul Panaro n. 20 del 27.7.2022;
- deliberazione del Consiglio comunale di Montecreto n. 30 del 16.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Palagano n. 1 del 1.4.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Pavullo n. 13 del 31.3.2022;
- deliberazione del Consiglio comunale di Pievepelago n. 2 del 15.2.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Polinago n. 31 del 30.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Prignano n. 46 del 30.10.2020;

- deliberazione del Consiglio comunale di Riolunato n. 33 del 30.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Prospero n. 55 del 30.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Possidonio n. 50 del 29.11.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sassuolo n. 2 del 25.1.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Savignano n. 45 del 20.10.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Serramazzoni n. 64 del 28.8.2021;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sestola n. 34 del 13.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Spilamberto n. 72 del 26.10.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 81 del 9.11.2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Zocca n. 7 del 11.2.2022;
- deliberazione del Consiglio dell'Unione del distretto Ceramico n. 6 del 28.4.2021;
- deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 28 del 24.6.2021;
- deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Frignano n.20 del 28.11.2022;

c o n s i d e r a t o

-che la finalità generale del progetto sin dall'origine è quella di migliorare la capacità amministrativa delle Province, l'economicità, efficienza e buon andamento degli enti locali, accompagnando il percorso avviato dalla legge 56/2014 e dalla legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 che, accanto al riconoscimento di funzioni fondamentali, assegna alle Province un ruolo di supporto dei Comuni del territorio, per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi offerti dagli enti locali e favorire lo sviluppo dei territori;

-che la Provincia di Modena ha avviato negli ultimi anni diverse iniziative a supporto dei comuni del territorio e che tale ruolo è richiesto espressamente dai Comuni, come evidenziato nei singoli atti consiliari di adesione alla convenzione in oggetto, fin dal 2015;

-che i Comuni modenesi hanno con proprie deliberazioni di Consiglio stabilito il trasferimento dell'esercizio associato di alcune delle proprie funzioni istituzionali e dei servizi in capo alle Unioni e che pertanto è stata estesa la possibilità di adesione all'Ufficio associato anche alle Unioni comunali;

ciò posto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le Parti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo I - PARTE NORMATIVA E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Provincia di Modena ed i Comuni ed Unioni dei Comuni sopra citati, hanno espresso la volontà di costituire

un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato **Ufficio Unico di Advocatura pubblica**, ai sensi dell'art. 30 comma 4 d.lgs. 267/90, nonché dell'art. 23 della L. 247/2012, tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti dalla sent. Consiglio di Stato n. 2731/2017 ed in base alle seguenti norme e principi:

- a) legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria per il 2008) all'art. 2 co. 12, che ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 267/2000;
- b) legge 7 aprile 2014 n. 56 c.d. "Del Rio" che ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- c) legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 che riconosce, all'articolo 6, il ruolo delle Province per il governo delle aree vaste e al successivo articolo l'art. 7 della medesima legge, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- d) art. 43 della legge n. 449 /1997, comma 3, che favorisce l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
- e) delibera del Consiglio dell'Ordine avvocati di Modena del 8.5.2018 ha autorizzato l'Avv. Barbara Bellentani e l'Avv. Alessia Trenti, nonché successivamente al passaggio nei ruoli della Provincia l'Avv. Annamaria Grasso iscritta dal 12.5.1998, all'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad uffici Legali con assegnazione all'Ufficio denominato: "Ufficio di Advocatura Unica pubblica" costituito fra la Provincia di Modena e i Comuni ed Unioni dei comuni modenesi aderenti;

Art. 2 - NATURA DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'ufficio Unico di Advocatura pubblica è un Ufficio pubblico condiviso ed associato da parte di Provincia e Comuni del territorio nonché dalle Unioni comunali, da implementarsi con personale distaccato dagli Enti partecipanti e con mezzi e strumenti conferiti dagli enti aderenti.

Sono dipendenti assegnati all'Ufficio associato il personale dipendente degli Enti associati munito di valido titolo di abilitazione professionale legale ed iscritto nell'elenco speciale degli enti pubblici nonché il personale amministrativo e giuridico di supporto, appositamente assegnati in distacco nel rispetto delle modalità di legge e contrattuali.

Strumenti informatici e attrezzature d'ufficio necessari alla operatività dell'Ufficio Unico saranno via via forniti

al bisogno dagli Enti aderenti alla presente convenzione.

L'Ufficio Unico avrà sede in Modena Viale Martiri della Libertà 34 nei locali messi a disposizione dall'Ente Provincia, che è il referente - capofila del progetto.

Art. 3 - INDIPENDENZA e AUTONOMIA

Ai Legali distaccati all'interno dell'Ufficio Unico di Avvocatura viene affidato, l'esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziale, e di consulenza legale, unicamente ed in via esclusiva a favore dei Comuni aderenti alla presente convenzione e della Provincia di Modena.

Gli Enti convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Unico di Avvocatura nella trattazione degli affari legali sia in sede stragiudiziale che contenziosa ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da appositi accordi operativi convenuti per il funzionamento dell'Ufficio Avvocatura medesimo.

Gli Enti convenzionati confermano e ribadiscono che ai Legali dell'Ufficio Unico è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati, nei confronti dei quali si impegnano fin da ora ad astenersi da ogni e qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre a dubitare della salvaguardia di tali valori.

Detti Legali sono incardinati stabilmente all'interno di apposita unità- servizio o centro operativo e che a prescindere dalla denominazione utilizzata, consista organicamente in pianta organica una struttura autonoma e distaccata dell'Ente referente; i predetti dovranno essere iscritti, in tale loro veste, nell'apposito Albo Speciale dell'Ordine Avvocati di Modena; l'iscrizione in tale Albo costituisce presupposto necessario per la assunzione di responsabilità dell'Ufficio stesso da parte dell'Avvocato che, in qualità di Responsabile, eserciterà i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. Il Responsabile dell'Ufficio viene individuato con priorità fra gli Avvocati con la maggiore anzianità di iscrizione innanzi alle Corti superiori e in via subordinata con la maggiore anzianità di appartenenza all'Ufficio Unico.

Art. 4 - PERSONALE IN DOTAZIONE E DISTACCHI - SPESE DI FUNZIONAMENTO

I Comuni ed Unioni dei comuni regoleranno tra di loro, con appositi atti, e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, le modalità di pagamento degli emolumenti del personale distaccato.

Allo stesso modo verranno regolate le modalità di assegnazione all'ufficio delle quote di partecipazione e di tutte le altre spese di funzionamento, le condizioni operative e gestionali.

Art. 5 - CONFERIMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

Gli Enti aderenti che intendano conferire incarichi di patrocinio e/o consulenza, a legali del libero Foro, dovranno assumere deliberazioni opportunamente motivate, di cui si assumeranno ogni eventuale responsabilità amministrativa – erariale e finanziaria. In casi debitamente motivati, e qualora il contenzioso riguardi questioni

giuridiche interdisciplinari è previsto l'incarico congiunto fra Legali interni e Legali del libero foro.

Gli stessi Enti hanno facoltà di attingere all'Elenco Pubblico di Legali del libero foro, costituito e aggiornato semestralmente dall'Ufficio Unico presso la Provincia di Modena, costituito da avvocati del libero Foro che hanno manifestato interesse a prestare servizi legali anche a favore degli Enti pubblici, a cui richiedere i necessari preventivi per la selezione.

Qualora l'Ufficio Unico non sia in grado, per ragioni varie, non escluso il temporaneo sovraccarico di lavoro, di far fronte all'espletamento di specifici incarichi di difesa e/o di consulenza, gli Enti convenzionati possono ricorrere, anche attraverso il supporto dell'Ufficio Unico, al conferimento di incarichi esterni a Legali del libero Foro nel rispetto delle procedure di legge vigenti

Art. 6 - REFERENTI

E' cura degli Enti aderenti individuare referenti che contribuiscano con chiarimenti, documenti, atti alla istruttoria delle pratiche sottoposte all'Ufficio Avvocatura Unico per conto dell'Ente convenzionato e interessato dal contenzioso o dalla consulenza.

Capo II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

Art. 7 - ATTIVITA' DELL'UFFICIO

L'Ufficio Unico di Avvocatura è preposto alla trattazione delle seguenti attività:

- consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze;
- gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- difesa e rappresentanza degli Enti convenzionati nelle controversie civili, amministrative e tributarie;
- predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse dell'Ente associato quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia/querela.

Art. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

L'Ufficio Avvocatura Unico assicura alla Provincia ed agli Enti associati, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto–resistente, che di attore–ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile, Tributaria o Penale, anche speciale come sopra esposto.

Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni

singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.

L'Ufficio Avvocatura è tenuto a comunicare preventivamente la sussistenza nello specifico contenzioso di eventuali conflitti di interesse fra Enti aderenti che richiedono il patrocinio in modo da valutare l'opportunità di un ricorso a legali del libero foro.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

La Provincia di Modena ha conferito a detto Ufficio Unico, in rapporto di servizio e distaccandolo con le modalità di legge e contrattuali, il personale dipendente in possesso delle abilitazione di legge per l'esercizio della professione forense. L'Ufficio Unico è composto da avvocati dipendenti pubblici iscritti nell'albo speciale e da personale amministrativo addetto al supporto delle attività operative e strumentali alla gestione di atti e pareri. L'Ufficio distaccato è stato creato con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 20/2018 recante il "Piano di riassetto organizzativo dell'Ente".

Gli Enti associati partecipano all'Ufficio Unico mediante il pagamento di una quota annuale, da versare anticipatamente, a supporto dei costi relativi al personale assegnato, risorse materiali e strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, determinato secondo le modalità dei punti successivi.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale rimane invariata rispetto alle precedenti convenzioni adottate con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 54/2020 e 49/2021 ed è determinata per tutta la durata della presente convenzione in base al numero di abitanti residenti nel Comune interessato alla data del 31/12/2019 (dato disponibile che determina la quota per tutta la durata della adesione¹), nel seguente modo:

¹Elenco Comuni modenesi con dato relativo al censimento popolazione al 31/12/2019 e relativa quota:

Comune / numero abitanti al 31.12.2019 / quota:

Bastiglia 4 239 ab.	1249€	Bomporto 10 199 ab.	1708€	Campogalliano 8 724 ab.	1594€
Camposanto 3 216 ab.	1170€	Carpi 72 627ab.	6510€	Castelfranco Emilia 33 058 ab.	3466€
Castelnuovo R. 15 097 ab.	2084€	Castelvetro 11 311 ab.	1793€	Cavezzo 7 007 ab.	1462€
Concordia sulla S. 8 302ab	1562€	Fanano 2 970 ab.	1152€	Finale Emilia 15 214ab.	2093€
Fiorano Modenese 17.148 ab	2242€	Fiumalbo 1 206 ab.	1016€	Formigine 34 546 ab.	3580€
Frassinoro 1 849 ab.	1065€	Guiglia 3 929 ab.	1225€	Lama Mocogno 2 668ab.	1128€
Maranello 17 652 ab.	2281€	Marano sul P. 5 283	1329€	Medolla 6 246 ab.	1404€
Mirandola 24 091	2776€	Modena 186 830ab	15295€	Montecreto 916 ab.	994€
Montefiorino 2 129ab	1087€	Montese 3 286 ab.	1176€	Nonantola 16 112 ab.	2162€
Novi di Modena 10.005 ab	1693€	Palagano 2 076ab	1083€	Pavullo nel F. 18 046 ab.	2311€
Pievepelago 2.299 ab.	1100€	Polinago 1 605 ab	1047€	Prignano sulla Secchia 3 753ab	1212€
Ravarino 6 210 ab.	1401€	Riolunato 685 ab	976€	San Cesario sul Panaro 6 558 ab.	1428€
San Felice sul Panaro 10.844 ab.	1757€	San Possidonio 3.500	1192€	San Prospero 6 046 ab.	1388€
Sassuolo 40 834 ab.	4064€	Savignano sul P. 9.289	1638€	Serramazzoni 8 528 ab.	1579€
Sestola 2 458 ab.	1112€	Soliera 15 567 ab.	2121€	Spilamberto 12 826ab.	1910€
Vignola 25 717ab .	2901€	Zocca 4 591 ab.	1276€		

$$C = (N - 1000)/13 + 1000$$

dove N è il numero di abitanti del comune

e C è il costo della convenzione

La quota associativa annuale che è tenuta a pagare l'Unione con l'adesione all'Ufficio, è coincidente con la quota che sarebbe pagata dal Comune più popoloso aderente all'Unione medesima.

La quota di adesione a carico delle Unioni è ridotta del 50% nel caso in cui tutti i Comuni aderenti all'Unione comunale, nessuno escluso, abbiano già aderito alla data di sottoscrizione del presente accordo, all'Ufficio Avvocatura Unico.

Il Comune di, avendo al 31.12.2019 un numero diabitanti, sostiene un costo fisso annuo di adesione alla convenzione pari ad €.da versarsi anticipatamente per ogni annualità, in relazione alla data di adesione, quale importo di compartecipazione alle spese per il personale addetto e per l'uso dei beni materiali ed immateriali in dotazione all'Ufficio Avvocatura Unico.

E' prevista l'esenzione di qualsiasi quota partecipativa per gli Enti che trasferiscono in distacco personale dipendente, anche part-time, presso l'ufficio Unico di Avvocatura sia nel caso di personale amministrativo che di personale abilitato all'esercizio dell'attività forense. In tale ultima ipotesi, con atti separati le Amministrazioni definiscono le modalità di utilizzo del personale in distacco o comando.

ART. 11 - COMPENSI PROFESSIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE

Agli avvocati specificatamente incaricati nel mandato alle liti, è prevista la corresponsione da parte degli Enti aderenti degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nel Regolamento Avvocatura della Provincia adottato con atto del Presidente n. 92 del 14/4/2015 ai sensi degli art. 27 CCNL 14.9.2000 (comparto) e art. 37 CCNL 23.12.99 (dirigenza), solo nel caso di controversia che si definisce favorevolmente per l'Ente con provvedimento di compensazione delle spese di lite.

Si precisa in merito che:

- a) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) sfavorevole, l'Ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell'Ufficio Avvocatura; resta inteso che l'ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio;
- b) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con compensazione delle spese di lite, l'Ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri del nuovo tariffario forense approvato con D.M. 47/2023;
- c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con condanna della Controparte alla rifusione delle spese di lite, l'Ente convenzionato non deve

corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio Avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento, a seguito di notifica del titolo munito di formula esecutiva ed eventualmente attivando il recupero coattivo previsto per il recupero delle entrate patrimoniali pubbliche. Non sono in ogni caso previsti oneri ed anticipazioni a carico dell'Ente vittorioso.

Il Comune/Unione di Comuni provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza, decreto che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta scritta dell'ufficio Avvocatura.

Il Comune/Unione di Comuni potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

Alle sentenze sono equiparate le transazioni adottate in pendenza di un procedimento innanzi Autorità giudiziarie o a seguito di procedura di mediazione o negoziazione assistita o intervenute a seguito di precedente giudizio definito con provvedimento favorevole.

ART. 12 - DOMICILIAZIONI E TRASFERTE

Sono a carico dell'Ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per la efficiente gestione del contenzioso, diversamente il Comune/Unione di comuni corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari secondo le norme vigenti in materia di trasferte dei dipendenti pubblici ed in relazione all'accordo operativo approvato tra le parti.

Sono carico dell'Ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico dell'Ente stesso.

L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dal Comune/Unione di comuni nel rispetto delle procedure di legge.

ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA

L'Ente aderente assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio con particolare riferimento agli atti deliberativi di conferimento incarico; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni ancorchè sintetiche relative alla vicenda contenziosa. Deve garantire il tempestivo inoltro degli atti

impugnati e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Avvocatura Unico.

Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito in precedenza l'Ufficio Unico provvede a dare riscontro tempestivamente alla richiesta avanzata dal Comune o dalla Unione di comuni.

L'ufficio Avvocatura Unico mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti in tutti i giorni feriali.

Per particolari esigenze o impedimenti, gli Avvocati si possono recare per incontri/sessioni informative presso gli Enti convenzionati. Gli Avvocati incaricati della gestione del contenzioso sono autorizzati ad incontrare i legali delle controparti anche presso le sedi comunali o delle unioni o dell'Ufficio Unico.

I rapporti fra l'Ente aderente e i legali dell'Ufficio Unico devono essere contraddistinti dai principi di verità, correttezza, trasparenza e riservatezza; i pareri scritti resi nell'ambito della gestione di una vertenza stragiudiziale non sono accessibili ai sensi della legge 241/90. Possono essere oggetto di ostensione i pareri scritti richiamati in provvedimenti amministrativi, che rappresentano valutazioni difensive o di opportunità sulla strategia di gestione di una lite.

ART. 14 - PRATICANTATO FORENSE

E' previsto lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio Avvocatura Unico compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro nel contesto delle disponibilità degli Enti associati.

L'avvocato patrocinante provvede alla selezione e all'accettazione delle domande, sulla base di specifico avviso pubblico.

La gestione del rapporto con il praticante è compito e responsabilità dell'avvocato presso cui l'Ordine professionale autorizza lo svolgimento della pratica e si svolge in conformità all'ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell'Ufficio.

L'esercizio della pratica forense presso l'Ufficio Avvocatura Unico non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni associate.

ART. 15 - DURATA E RECESSO

Con la sottoscrizione della presente convenzione si intendono rinnovate in continuità le convenzioni già in corso per ulteriori 3 anni dalla data di scadenza relativa all'ultima sottoscrizione digitale della convenzione.

Gli Enti aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convenzione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC al seguente indirizzo: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it.

Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli Enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte dell'Ente il nuovo affidamento dell'incarico e che non sia compromessa la gestione della lite.

In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia la quota di annualità in corso nonché le spese vive sostenute e gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati o che si determineranno con la definizione delle liti pendenti (nel caso di definizione del contenzioso).

ART. 16 - ACCETTAZIONE NUOVI ENTI

Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio provinciale a condizione che il nuovo carico lavorativo sia sostenibile tramite l'implementazione del personale attualmente in servizio.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del d.lgs. n. 267/2000 ed in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati alle disposizioni contenute nel Regolamento avvocatura provinciale di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 92 del 14/4/2015 e all'Accordo operativo già sottoscritto sul funzionamento dell'Ufficio Unico, approvato con Atto del Presidente n. 204/2018.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente fra le Parti.

per la Provincia di Modena

Il Presidente

Fabio Braglia

per il Comune di...../Unione.....

il.....

.....

Accordo operativo in merito all'Ufficio Avvocatura Unico

Fra:

PROVINCIA DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FANANO, FINALE EMILIA, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOGNO, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MONTECRETO, POLINAGO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, SAVIGNANO sul PANARO, SESTOLA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA

Premesso che con:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 18.7.2017 della Provincia di Modena;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 15 del 27.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelnovo Rangone n. 43 del 24.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena n. 88 del 21.12.2016;
- deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 13 del 22.2.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Concordia sulla Secchia n. 45 del 14.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale Fanano n. 50 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia n. 185 del 28.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Fiumalbo n. 32 del 30.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 88 del 16.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Frassinoro n. 40 del 29.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Guiglia n. 1 del 15.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 17 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Maranello n. 60 del 19.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Marano sul Panaro n. 8 del 13.1.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Montecreto n. 20 del 26.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Polinago n. 30 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Prignano n. 64 del 18.12.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Prospero n. 40 del 31.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Possidonio n. 53 del 27.10.16;
- deliberazione del Consiglio comunale di Savignano n. 20 del 26.7.2017;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sestola n. 35 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Spilamberto n. 67 del 25.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 47 del 27.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Zocca n. 81 del 19.12.16;

le Amministrazioni locali sopra indicate hanno espresso la volontà di costituire un ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle attività di

consulenza connesse al contenzioso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/90 e della legge finanziaria n. 244/2007;

- che la Provincia di Modena ha istituito in forza delle richiamate deliberazioni l'Ufficio Avvocatura Unico avente sede in Modena, Viale Martiri della Libertà nr.34, presso la sede della Provincia di Modena;

- che presso l'Ufficio Avvocatura Unico sono assegnati dalle diverse Amministrazioni interessate, in distacco funzionale, avvocati e personale amministrativo;

- che appare necessario provvedere ad approvare un protocollo d'intesa per la disciplina unitaria del funzionamento di tale Ufficio;

ciò premesso, gli Enti costituenti, come sopra indicati, condividono il seguente protocollo d'intesa:

capo I

Funzionamento dell'ufficio comune

Art. 1 Natura giuridica dell'Ufficio Avvocatura Unico.

L'ufficio Avvocatura Unico costituito *ex novo* da tutte le Amministrazioni aderenti, costituisce il nuovo modello organizzativo per la gestione del contenzioso giudiziario ispirato a principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. L'ufficio è individuato presso la sede della Provincia di Modena.

Al momento dell'avvio dell'Ufficio Avvocatura Unico per comodità gestionali la Provincia viene individuata Ente capofila.

La creazione di un Ufficio associato avviene conformemente alla Legge finanziaria nr. 244/2007, preso atto altresì dell'art. 23 della Legge Professionale nr. 247/2012 e dei principi e limiti affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2731/2017. Le Amministrazioni pubbliche si riconoscono contitolari dell'Ufficio medesimo garantendo la piena autonomia organizzativa e funzionale dell'Ufficio rispetto agli organi di vertice degli Enti medesimi.

La responsabilità dell'Ufficio comune, dal punto di vista del rispetto delle norme deontologiche, della funzione di coordinamento, e per la gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali viene affidata da parte di tutte le Amministrazioni costituenti l'Ufficio medesimo ad un componente dell'Ufficio stesso, individuato di comune accordo, che abbia adeguata esperienza e professionalità, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, con la maggiore anzianità di servizio presso l'Ente capofila.

Art. 2 Personale in dotazione e distacchi

Gli Enti costituenti danno atto che qualora l'ufficio venga implementato attraverso distacchi di personale, non sarà previsto alcun ulteriore onere finanziario a carico dell'Ente conferente a titolo di quota di compartecipazione annuale.

E' facoltà degli Enti stessi conferire in distacco presso tale Ufficio, personale amministrativo o personale che abbia ottenuto l'abilitazione alla professione di avvocato.

Gli Enti associati danno atto reciprocamente che hanno creato un Ufficio Avvocatura Unico. Resta ferma la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'Ente conferente per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti stipendiali mentre il personale assegnato ed in distacco presso l'Ufficio è legato da un rapporto funzionale di servizio con tutti gli Enti associati.

Art. 3 Spese di funzionamento. Anticipazioni e trasferte.

Gli Enti costituenti versano la quota associativa stabilita negli atti convenzionali, salvo quanto previsto al punto precedente in caso di trasferimento di personale.

Gli Enti sostengono le spese necessarie per bolli, contributi unificati, tasse, spese di registrazione ecc. relativamente ai procedimenti giudiziari. In tali casi si provvede con singole anticipazioni oppure attraverso giroconti a favore di un Ente individuato quale Ente capofila a seguito di rendicontazione annuale.

All'interno della quota annuale prevista in convenzione viene imputato anche il costo per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati, atteso che detta spesa deve essere ricondotta alle spese sostenute nell'interesse esclusivo degli Enti pubblici datori di lavoro.

Per quanto riguarda spese di viaggio e trasferta al di fuori della Regione, si provvederà al versamento a favore dell'Ente capofila mediante giroconto delle spese documentate sostenute. Gli avvocati avvisano tempestivamente gli Uffici comunali dei costi relativi al contenzioso e della necessità di trasferte onerose.

Gli Enti costituenti si fanno carico altresì della corresponsione dei compensi professionali conformemente alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti in materia per gli avvocati dipendenti pubblici.

Nel caso di incarico di domiciliazione necessario per l'espletamento del mandato, la procedura di individuazione del legale domiciliatario è di competenza dell'Ufficio Avvocatura Unico previo accordo con l'Ente rappresentato che ne dovrà sostenere il relativo onere.

Art. 4 Utilizzo di avvocati del libero foro

Gli Enti costituenti l'Ufficio Avvocatura Unico e che sottoscrivono il presente protocollo si assumono la responsabilità negli atti di conferimento di incarico a legali del libero foro, di indicare le ragioni che rendono necessario l'affidamento di incarichi legali esterni. L'utilizzo di avvocati esterni è previsto anche quando sussistano ragioni di impedimento a fronte del temporaneo sovraccarico di lavoro dell'Ufficio o per l'assenza di professionalità adeguata per la gestione di una specifica materia contenziosa.

In tali casi, il ricorso a professionisti esterni avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi legali.

Gli enti sottoscrittori prendono atto che alla data odierna è costituito un elenco di avvocati esterni del libero foro predisposto dalla Provincia di Modena, avvenuto a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica e previa comunicazione agli ordini professionali e danno atto di avvalersene fino alla sua scadenza.

In caso di ricorso ad affidamenti di incarichi di patrocinio o di consulenza al libero foro, i Comuni possono attingere i nominativi dei professionisti a cui richiedere l'offerta dall'elenco costituito sopra indicato.

Art. 5 Referenti

Al fine di favorire il migliore coordinamento tra l'Ufficio unico e l'Ente associato, quest'ultimo si impegna ad assegnare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un unico referente per l'Ufficio unico, che dovrà provvedere alle attività di raccordo di cui al successivo art.8 nonché alla organizzazione delle attività necessarie alla ricezione, trasmissione e spedizione degli atti predisposti dall'Ufficio unico.

**** *
**** *
**** *

capo II

Disposizioni organizzative comuni in materia di compensi professionali

Art. 6 Autonomia e indipendenza dell'Ufficio Avvocatura Unico

Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Ufficio Avvocatura Unico è organismo indipendente dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

A norma dell'articolo 23, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, agli avvocati è perciò *«assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»*.

L'Ufficio Avvocatura Unico si occupa della rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio nelle controversie civili ed amministrative oltre che dell'assistenza a rappresentare l'Ente nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile.

L'Ufficio Avvocatura Unico provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi degli Enti costituenti e la trattazione dell'affare contenzioso avviene previo conferimento di incarico.

La proposizione di azioni giudiziarie, la costituzione in giudizio e le transazioni sono autorizzate secondo le norme di Statuto.

Le singole strutture degli Enti sono tenute a fornire agli avvocati le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie entro i termini indicati e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

In assenza di specifica professionalità e attenendo a materie che esulano dalle funzioni istituzionali, non compete all'Ufficio Avvocatura Unico la gestione di contenziosi relativi alla volontaria giurisdizione, il diritto di famiglia e questioni successorie in genere nonché in materia tributaria.

Art. 7 Compensi professionali

Al personale iscritto all'albo professionale elenco speciale, incaricato formalmente della trattazione del contenzioso, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, spettano i compensi professionali nelle cause patrocinate, da aggiungere alla retribuzione salariale e di risultato di cui al CCNL, ove previste, solo per le cause definite favorevolmente.

Si considerano provvedimenti favorevoli per l'Ente i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria, passati in giudicato, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, che lascino sostanzialmente intatto l'atto o la situazione in essere, o, comunque, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente e che statuiscono in ordine alle spese processuali.

In particolare, ai fini della disciplina dei compensi in argomento, i compensi sono dovuti nei casi di :

- Sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- Sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, sempre che non rigettino le domande proposte dall'Ente;
- Sentenze che dichiarino, in danno della controparte, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la cessazione della materia del contendere, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
- Provvedimenti giurisdizionali che dichiarino estinto il giudizio per inattività della parte avversaria o la cessata materia del contendere con statuizione sulle spese di giudizio;
- Ordinanze che definiscono la fase cautelare del contenzioso amministrativo con statuizione sulle spese di giudizio.

I compensi professionali sono distribuiti in misura pari al 50% in caso di incarico a due legali, ed in misura proporzionale in caso di ulteriori avvocati incaricati del contenzioso ed in servizio presso l'Ufficio Avvocatura Unico. In caso di successiva cessazione dall'Ufficio, saranno dovuti emolumenti solo in relazione all'effettività dell'incarico svolto dall'avvocato cessato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente regolamentazione, si fa riferimento alla normativa anche nazionale vigente in materia.

Art. 8 Incarico congiunto e domiciliazione.

Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, non sarà corrisposto alcun compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.

Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, saranno corrisposti compensi professionali agli avvocati dell'Ufficio Avvocatura Unico solo in caso di recupero delle spese a carico di Controparte e qualora le spese introitate dall'Ente

siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno. In tale caso si procederà all'erogazione del compenso in base al residuo disponibile.
L'incarico di mera domiciliazione non si considera incarico congiunto.

Art. 9 Modalità di erogazione dei compensi professionali

La spesa relativa viene finanziata su apposito capitolo del P.E.G. relativo all'esercizio finanziario in cui viene conferito il relativo incarico professionale.

L'affidamento del contenzioso all'Ufficio non rappresenta incarico professionale esterno.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico provvede a redigere nei casi di spettanza degli emolumenti di cui al punto 7, apposita notula per la liquidazione degli emolumenti professionali, tenuto conto dei minimi tariffati previsti dal D.M. 55/2014, nella busta paga vistata preventivamente dal responsabile/dirigente/direttore competente dell'Ente capofila.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del d.l. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite periodicamente tra gli avvocati dipendenti dell'Ufficio Unico.

Alla ripartizione di cui al presente articolo hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi.

Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale, avendo come riferimento tutte le sentenze pubblicate nel periodo di riferimento e secondo quanto desumibile dalle stesse, provvedendo ad una decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione – riduzione del 10%;
- mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività istruttorie – riduzione del 5%;
- inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni, o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purchè non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni – riduzione del 10%.

A tal fine, contestualmente ad ogni provvedimento di liquidazione in base all'organizzazione dell'Ente capofila si provvederà a confermare il regolare rendimento individuale degli incaricati nel contenzioso trattato, oppure si provvederà ad applicare le eventuali decurtazioni degli importi dei compensi professionali di spettanza, in tal caso previa informativa all'interessato. La decurtazione mensile avrà luogo una sola volta per ognuna delle fattispecie innanzi indicate, in relazione alla rilevanza e reiterazione del comportamento, nonché al valore della causa.

L'importo corrispondente alle detrazioni operate viene riversato nel bilancio dell'Ente.

Art. 10 Sentenze favorevoli all'Amministrazione in caso di compensazione delle spese

A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono liquidati a favore degli avvocati incaricati sulla base della notula predisposta dallo stesso, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nella misura pari ai valori minimi tariffari, tipo di procedimento, al valore della causa, all'autorità adita.

I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali.

Art. 11 Sentenze favorevoli all'Amministrazione con condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente.

A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, agli avvocati incaricati sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti ed effettivamente recuperate nei confronti della parte soccombente.

Art. 12 Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi.

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 13 Metodo di lavoro

La specificità dei compiti attribuiti agli avvocati dipendenti, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche all'esterno della sede del suo Ufficio. Nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza gli avvocati dipendenti possono organizzarsi con particolare flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro .

L'attività di supporto giuridico relativo a questioni contenziose mediante la redazione di pareri o risposte scritte avviene entro un termine di 30 giorni.

Agli avvocati iscritti nell'elenco speciale deve essere garantita la partecipazione a corsi, convegni e ad ogni altra attività formativa prevista per assolvere gli obblighi di formazione professionale obbligatoria.

Art. 14 Pratica professionale

Presso l'Ufficio può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato. Il praticante viene individuato a seguito di procedure selettive; lo svolgimento della pratica professionale può essere motivatamente interrotto con preavviso di 10 giorni da parte del praticante o da parte dell'Amministrazione. I praticanti sottoscrivono, prima dell'inizio, apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

La pratica forense non dà diritto all'assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 15 Diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 24 e ss. della Legge 7/8/1990, n. 241 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data della richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo intendendo per tale il contenzioso avviato con ricorso amministrativo), oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Art. 16 Incompatibilità

Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni. L'avvocato deve informare per iscritto l'Amministrazione nel caso di sussistenza di potenziali conflitti di interesse o di ragioni di inopportunità nella gestione del contenzioso.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni contenute nel Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio

dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, purché compatibili con l'ordinamento.